



COMUNE DI ORIOLO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71

DATA 29-11-2012

OGGETTO: Oggetto: Definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali come previsto dall'art. 12 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs n. 205/2010). Modifica art. 12 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 21:15, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i Consiglieri:

LOMBI GRAZIELLA	P	ULANIO TIZIANO	P
GASPERINI GIUSEPPE	P	RALLO EMANUELE	P
VALENTINI PATRIZIA	A	GARGANTI DANIELA	P
BERNI GIORGIO	P	FARNETTI DANIELE	P
GIUSTINI FRANCESCA	P	CAROPRESO GABRIELE	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:

CARONES ITALO P
DEANGELIS GALLIANO P
RELLA RENZA A

Assiste il Segretario Signor DI FIORDO MAURIZIO

Assume la Presidenza il Signor LOMBI GRAZIELLA, in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- L'amministrazione comunale ha aderito all'iniziativa di progetto OILECO Value Chains, co-finanziato nell'ambito del Programma Energia Intelligente per l'Europa;
- l'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 si richiama al Catalogo europeo dei rifiuti (Cer) attualmente denominato *Lista dei rifiuti* reperibile aggiornata presso <http://scp.eionet.europa.eu/definitions/low>;
- la completa descrizione del composito codice 200125 della *Lista dei rifiuti*, e':
"oli e grassi alimentari anche misti fra loro, come rifiuto raccolto in separatezza dopo che e' stato prodotto da abitazioni, istituzioni, attivita commerciali e industriali, ove queste ultime due provenienze non siano state luoghi di produzione degli oli e grassi alimentari vergini";
- l'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare al punto g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d), queste ultime due riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali;
- l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato e integrato dai D.lgs n. 284/2006, n. 4/2008 e n. 288/2008, Decreto Legge n. 208/2008 e dalla Legge n. 166/2009, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali – quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione;
- l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specifica che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, siano definiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto i suddetti criteri per l'assimilabilità;
- l'articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che "*nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: ... b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997*" ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984;
- l'art. 238 comma 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplini con apposito regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa,
- l'art. 238, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, recante criteri generali per la definizione delle componenti dei

costi e la determinazione della tariffa, e fino al compimento degli adempimenti per la determinazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;

Considerato che

- nel rispetto delle normative vigenti in materia di tariffa con Delibera di Consiglio comunale n. 141 del 30/12/1994 è stato approvato il nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati", ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e integrato con delibera C.C. n. 7 del 03/02/2009;
- nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti, in particolare la parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03/02/2009 è stato modificato il "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio" precedentemente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 01/04/2008;
- l'articolo 12 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti elenca i criteri di assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali in attesa del regolamento ministeriale di cui agli artt. 195 comma 2 lettere e) del D.lgs. n. 152/2006;
- lo Stato non ha ancora emanato il regolamento ministeriale di cui agli artt. 195, comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 152/2006 e pertanto rimangono in vigore le norme legislative e regolamentari in precedenza vigenti (Delibera interministeriale 27 luglio 1984, D.Lgs. n. 507/1993, D.Lgs. n. 22/97);

Atteso che

- nel definire la presente delibera si è tenuto conto delle caratteristiche del rifiuto 200125 valutando se l'assimilazione possa comportare rischi per la salute pubblica e per l'assetto ambientale;
- la proposta di assimilazione delle tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene formulata dopo aver verificato che:
 - 1) sussiste l'effettiva capacità di gestione pubblica a livello comunale, mediante il gestore del servizio, della specifica tipologia del rifiuto;
 - 2) l'aumentata intercettazione del rifiuto in questione non comporta scompensi organizzativi e funzionali al servizio pubblico addetto;
 - 3) sussiste la garanzia del recupero del rifiuto in questione grazie all'ordinario servizio pubblico di intercettazione che saprà tener conto delle esigenze dei rilevanti produttori del rifiuto in questione;
 - 4) Che l'aggiunta del rifiuto codice 200125 alla lista degli assimilati ai rifiuti urbani non comporta per il Comune di Oriolo Romano costi aggiuntivi;

Dato atto che

- secondo la direttiva 28-2009, l'olio alimentare esausto pulito a grado combustibile (senza ulteriori trasformazioni, oppure trasformato in biodiesel), e' il biocombustibile con la piu' alta capacita' di riduzione dei gas serra;
- l'esperienza mostra ingenti e costanti danni alle condutture delle acque reflue, per le perduranti immissioni di oli alimentari esausti, con conseguente deterioramento degli ambienti acquatici, mare compreso;

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 10/11/2012 si è provveduto a:
 - dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di predisporre apposita proposta di deliberazione consiliare per consentire le modifiche del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in modo che il rifiuto non pericoloso identificato dal codice 200125 della *Lista dei rifiuti* della Unione Europea, quando proveniente da locali e aree che non sono civili abitazioni, ne' luoghi di produzione dell'originale olio vergine alimentare, e' assimilato per qualita' e quantita' ai rifiuti urbani come descritti dalla lettera -g- del comma 2 dell'articolo 198 del decreto legislativo 152-2006, e in particolare allo stesso rifiuto quando proveniente da locali ed aree che sono civili abitazioni;
 - stabilire che in detta proposta l'assimilazione per quantità del rifiuto non pericoloso identificato dal codice 200125 della *Lista dei rifiuti* della Unione Europea, quando proveniente da locali e aree che non sono civili abitazioni ne' luoghi di produzione dell'originale olio vergine alimentare, abbia un limite massimo di 10 Kg/m²;
 - stabilire che in detta proposta il Comune intercetta il rifiuto in questione utilizzando una o piu' delle procedure quali centri di raccolta rifiuti accessibili alle abitazioni o meno; presentazioni all'interno di altre raccolte di rifiuti porta-a-porta; ritiri su chiamate di attivita' commerciali con contenitori pieni; depositi temporanei organizzati presso edifici di proprieta' comunale.

Visto che

- per consentire una piena attuazione del progetto OILECO al quale il comune di Oriolo Romano ha aderito occorre predisporre la modifica del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03/02/2009, **in particolar modo aggiungendo all'art. 12 e allegato B il rifiuto identificato con il codice 200125 della lista dei rifiuti della Unione Europea;**
- le modifiche al regolamento della gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono di competenza del Consiglio Comunale;

Acquisiti favorevolmente i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lvo. 267/2000;

Richiamati

Il D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali;
Il D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono ripetute e trascritte, quale parte integrante del presente atto:

1. Di stabilire che il rifiuto non pericoloso identificato dal codice 200125 della *Lista dei rifiuti* della Unione Europea, quando proveniente da locali e aree che non sono civili abitazioni, ne' luoghi di produzione dell'originale olio vergine alimentare, e' assimilato per qualita' e quantita' ai rifiuti urbani come descritti dalla lettera -g- del comma 2 dell'articolo 198 del decreto legislativo 152-2006, e in particolare allo stesso rifiuto quando proveniente da locali ed aree che sono civili abitazioni;

2. di modificare il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03/02/2009, **in particolar modo aggiungendo all'art. 12 e allegato B il rifiuto identificato con il codice 200125 della lista dei rifiuti della Unione Europea**
3. di stabilire che l'assimilazione per quantità del rifiuto non pericoloso identificato dal codice 200125 della *Lista dei rifiuti* della Unione Europea, quando proveniente da locali e aree che non sono civili abitazioni ne' luoghi di produzione dell'originale olio vergine alimentare, abbia un limite massimo di 10 Kg/m²;
4. di stabilire che il Comune intercetta il rifiuto in questione utilizzando una o piu' delle procedure quali centri di raccolta rifiuti accessibili alle abitazioni o meno; presentazioni all'interno di altre raccolte di rifiuti porta-a-porta; ritiri su chiamate di attivita' commerciali con contenitori pieni; depositi temporanei organizzati presso edifici di proprieta' comunale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex-art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 23-11-2012

Il Responsabile del servizio
F.to SGRISCIA DANIELA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMPONENTE ANZIANO
F.to GASPERINI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
F.to LOMBI GRAZIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI FIORDO MAURIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 15-12-2012

Oriolo Romano li 15-12-2012
COMUNALE

IL SEGRETARIO

F.to DI FIORDO MAURIZIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Oriolo Romano, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO